

**DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016
626/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONI TARIFFARIE CONSEGUENTI ALLA VERIFICA ISPETTIVA PRESSO 2I
RETE GAS, SVOLTA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ VIS 53/11, IN
MATERIA DI TARIFFE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il decreto legislativo 24 febbraio 1995, n. 77 (di seguito: decreto legislativo 77/95);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 aprile 2011, VIS 53/11 (di seguito: deliberazione VIS 53/11);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 53/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- le comunicazioni della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità del 13 febbraio 2012 (prot. Autorità 4263), del 30 agosto 2012 (prot. Autorità 26110), del 23 luglio 2013 (prot. Autorità 25944), del 10 dicembre 2014 (prot. Autorità 35809), dell’1 settembre 2015 (prot. Autorità 25302) (di seguito: comunicazione dell’1 settembre 2015);
- le comunicazioni di 2i Rete Gas S.p.a. del 19 marzo 2012 (prot. Autorità 8589 del 20 marzo 2012), del 25 gennaio 2013 (prot. Autorità 3744), del 16 settembre 2013 (prot. Autorità 29996), del 14 novembre 2013 (prot. Autorità 36437), del 23 aprile 2015 (prot. Autorità 13255 del 24 aprile 2015), del 21 luglio 2015 (prot. Autorità 21744), del 18 settembre 2015 (prot. Autorità 27523 del 23 settembre 2015), del 15 ottobre 2015 (prot. Autorità 30562 del 19 ottobre 2015) (di seguito: comunicazione del 15 ottobre 2015), del 30 ottobre 2015 (prot. Autorità 32608), del 30 maggio 2016 (prot. Autorità 15613), del 28 luglio 2016 (prot. Autorità 21779 del 29 luglio 2016) (di seguito: comunicazione del 28 luglio 2016) e dell’1 agosto 2016 (prot. Autorità 22386 del 3 agosto 2016) (di seguito: comunicazione dell’1 agosto 2016).

CONSIDERATO CHE:

- nei giorni 14-15-16 giugno 2011 è stata svolta una verifica ispettiva in materie di tariffe gas, presso Enel Rete Gas S.p.a. (ora 2i Rete Gas S.p.a.), ai sensi della deliberazione VIS 53/11;
- in esito agli approfondimenti svolti, è risultato che, con riferimento alle 124 località gestite dalla società nelle quali sono presenti cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti, la medesima società non aveva disponibilità di evidenze riconducibili a fonti contabili obbligatorie adeguate a giustificare gli incrementi patrimoniali riportati nelle schede tariffarie relative ai cespiti di proprietà dei Comuni; la società si è infatti limitata ad acquisire dichiarazioni di veridicità dagli Enti locali proprietari, senza acquisire la disponibilità delle fonti contabili obbligatorie;
- con successive comunicazioni, in ultimo con la comunicazione dell’1 agosto 2016, la società ha trasmesso all’Autorità documentazione contabile integrativa relativa ai cespiti di proprietà comunale nel frattempo acquisite dagli Enti locali concedenti;
- in relazione alla documentazione contabile resa disponibile all’Autorità, con successive comunicazioni, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità ha trasmesso richieste di chiarimento e di integrazione;

- in particolare, a seguito delle analisi effettuate, con la comunicazione dell'1 settembre 2015, sono stati individuati:
 - l'elenco delle località con riferimento alle quali la documentazione trasmessa è stata valutata riconducibile a fonte contabile obbligatoria, prevedendo, in coerenza con la prassi adottata in casi analoghi, da un lato, la determinazione d'ufficio del valore dei cespiti fino all'anno tariffe 2013 compreso, per le località in cui la fonte obbligatoria è stata approvata nel 2013, e fino all'anno tariffe 2015 compreso, per le località in cui la fonte obbligatoria è stata approvata nel 2015, dall'altro lato, il calcolo puntuale delle tariffe, sulla base dei dati comunicati dall'impresa, a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione;
 - l'elenco delle località con riferimento alle quali la documentazione trasmessa non è stata giudicata idonea a supportare i dati di investimento dichiarati ai fini tariffari, prevedendo, in coerenza con la prassi adottata in casi analoghi, la determinazione d'ufficio dei cespiti a partire dall'anno tariffe 2009;
- con comunicazione del 15 ottobre 2015 e, in maniera non dissimile, con la successiva comunicazione del 28 luglio 2016, nonché nell'ambito dell'audizione tenutasi presso l'Autorità in data 25 luglio 2016, 2i Rete Gas ha eccepito che l'applicazione della tariffa d'ufficio per gli anni dal 2009 all'anno 2013 o 2015 sarebbe ingiustamente penalizzante e potrebbe presentare profili di illegittimità, sostenendo che:
 - la regolazione, al momento della presentazione dei dati tariffari oggetto della verifica ispettiva, era quella prevista dalla RTDG 2009-2012, la quale prevedeva che, in caso di cespiti di proprietà di un soggetto diverso dal concessionario del servizio, quest'ultimo avrebbe dovuto acquisire solo una dichiarazione di veridicità dei dati, da conservare e rendere disponibile in caso di ispezione da parte dell'Autorità; inoltre, secondo la società, nel quadro dell'anzidetta regolazione, tale dichiarazione di veridicità avrebbe dovuto essere considerata di per sé sufficiente ai fini tariffari, anche in caso di inesistenza, alla data della medesima dichiarazione, delle fonti contabili concernenti i dati dichiarati;
 - le fonti contabili prodotte dall'impresa successivamente documenterebbero anche le informazioni e i dati presentati nelle dichiarazioni di veridicità in data anteriore; ciò in quanto, dal punto di vista giuridico, le fonti contabili prodotte dagli enti locali nel 2013 o nel 2015 sarebbero atti ricognitivi con effetti retroattivi "*per natura*", supportando così, *ex post*, le precedenti dichiarazioni di veridicità;
 - i decreti emessi dal MEF e relativi a investimenti e contributi per la realizzazione di impianti di proprietà comunale sarebbero *ex se* sufficienti a comprovare il valore di tali impianti e costituirebbero documenti producibili alla stregua di fonte contabile obbligatoria, dato che, considerata la loro natura di atto strumentale per la redazione delle

scritture inventariali, rientrano tra i documenti che devono essere tenuti ai sensi di legge;

- sulla base delle affermazioni di cui sopra, la società ha richiesto di considerare i valori riportati nelle schede tariffarie per tutte le località come conformi, *ex tunc*, ai requisiti, e ciò in quanto tali valori sarebbero stati supportati *ab origine* dalle dichiarazioni di veridicità; secondo la società, poi, tale richiesta avrebbe dovuto essere accolta, a maggior ragione, con riferimento a quelle località in relazione alle quali la medesima società, successivamente all'ispezione, ha prodotto fonti contabili, seppure tali fonti siano state formate successivamente alle dichiarazioni di veridicità e all'ispezione condotta dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dalla RTDG 2009-2012 e dalla RTDG, con riferimento al periodo di regolazione 2014-2019, ai fini della determinazione del capitale investito di località trova applicazione il metodo del costo storico rivalutato; il costo storico per singoli cespiti acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice, in particolare, è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie (cfr. art. 12 RTDG 2009-2012);
- la necessità che i dati funzionali alla determinazione delle tariffe risultino da fonti contabili è stata poi ribadita nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS, là dove, tra l'altro, si afferma che, nel caso di cespiti di proprietà dell'Ente locale, ai fini tariffari, costituiscono evidenze contabili riconducibili alla definizione di fonte contabile obbligatoria gli estratti del conto del patrimonio ovvero delle relative scritture inventariali e che solo tali evidenze consentono di accertare che il costo è stato sostenuto, capitalizzato ed è riferito a un cespite ancora esistente;
- in linea con la normativa vigente già all'epoca della verifica ispettiva presso 2i Rete Gas S.p.a., l'Autorità aveva in più occasioni chiarito che, al fine di consentire una tempestiva individuazione, determinazione o ricostruzione del costo storico delle immobilizzazioni e degli impianti, è necessario che le stratificazioni dei costi storici di cespiti di proprietà comunali relativi a immobilizzazioni materiali di località relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura del gas naturale siano basate su un'ordinata conservazione di inventari a valore, oltreché descrittivi, nonché nell'assolvimento degli obblighi di conservazione e inventariazione dei titoli e degli atti riferiti al patrimonio dell'ente e alla sua gestione e amministrazione;
- per quanto appena sopra, tali stratificazioni devono essere supportate da dati riportati in fonti obbligatorie tipiche, ossia:
 - nei conti del patrimonio redatti sulla base degli schemi previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 – Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 77/95, concernente l'ordinamento

finanziario e contabile degli Enti locali, che prevedono che per ciascuna immobilizzazione materiale vada esplicitamente indicato in detrazione il relativo fondo di ammortamento;

- nelle scritture inventariali, le quali, affinché possano costituire un idoneo supporto alla redazione del conto del patrimonio, devono riportare i seguenti elementi:
 - anno di movimentazione;
 - tipo di movimentazione (acquisizione o dismissione);
 - descrizione del movimento;
 - l'esplicita assenza di dismissioni;
 - il deprezzamento del cespite negli anni precedenti;
 - il deprezzamento annuo, calcolato con la medesima aliquota;
 - il patrimonio residuo, corrispondente al costo di acquisizione meno i deprezzamenti;
- per la disaggregazione del valore dei cespiti, che potrebbe essere riportato in forma aggregata nelle fonti contabili obbligatorie, è possibile procedere in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 della RTDG 2009-2012; a questo scopo possono essere utilizzati dati riportati su fonti che non costituiscono fonte contabile obbligatoria ai sensi della RTDG 2009-2012 e che, a titolo esemplificativo, possono essere costituite da conti consuntivi, stati avanzamento lavori, delibere di approvazione di spese, che comunque consentano un'immediata verifica da parte dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- ad esito degli approfondimenti svolti sulla documentazione trasmessa dall'impresa con riferimento alle località da questa gestite nelle quali sono presenti cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti è risultato che in relazione alle 113 località riportate nella Tabella 1 e nella Tabella 2 allegate al presente provvedimento la documentazione trasmessa è riconducibile a fonti contabili obbligatorie, approvate, rispettivamente, negli anni 2013 e 2015;
- in relazione alle 11 località riportate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento la documentazione non è invece stata ritenuta idonea ai fini dei riconoscimenti tariffari degli incrementi patrimoniali dichiarati.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 7, della RTDG prevede che qualora, a seguito di verifiche ispettive o altri accertamenti, emerga che le stratificazioni di dati relativi a cespiti non siano supportate dai dati riportati nelle fonti contabili obbligatorie, si applicano:
 - con riferimento a dati relativi ad anni antecedenti il 2012, le disposizioni dell'articolo 7 della RTDG 2009-2012;

- con riferimento a dati relativi ad anni successivi al 2011, le disposizioni del comma 2.5;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, della RTDG 2009-2012, si procede alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento relativa ai servizi di distribuzione e misura del gas con efficacia fino all'esercizio in cui vengono resi disponibili i dati relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento del servizio;
- l'articolo 2, comma 5, della RTDG prevede che la mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.1, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, comportano la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio;
- l'articolo 4, comma 3, della RTDG esplicita che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica.

CONSIDERATO CHE:

- i rilievi presentati dall'impresa non sono fondati per le seguenti ragioni:
 - in relazione a criteri per la determinazione del capitale investito di località, la RTDG 2009-2012 prevede regole analoghe a quelle stabilite dalla RTDG con riferimento al quarto periodo di regolazione, basate, come sopra anticipato, sull'applicazione del metodo del costo storico rivalutato, pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie; in questo senso, l'articolo 12 RTDG 2009-2012 stabilisce che *“Il costo storico, per singoli cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributtrice, è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, nell'anno t, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie”*;
 - l'importanza centrale delle fonti contabili per la determinazione del capitale investito permane, ovviamente, anche qualora si ricorra alle dichiarazioni di veridicità: l'articolo 7.3 prevede infatti che *“La modulistica di cui al comma 7.2 contiene, tra le altre informazioni: a) una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile dell'impresa, tenuta ai sensi di legge, sottoscritta dal legale rappresentante”*;
 - la disposizione sopra menzionata, sebbene nella sua formulazione letterale si riferisca espressamente alle sole fonti contabili dell'impresa, sancisce, tuttavia, un principio generale, valido anche per i casi in cui le dichiarazioni siano riferite ad *assets* di proprietà comunale: anche in casi

simili, le dichiarazioni di veridicità devono trovare immediato riscontro in fonti contabili già esistenti allorquando le medesime dichiarazioni vengano poste in essere;

- l’Autorità ha già avuto modo di esplicitare quanto subito sopra in occasione di alcuni procedimenti che hanno interessato diverse imprese, tra cui anche la Società destinataria della presente deliberazione: si ricordano in proposito le deliberazioni 21 dicembre 2009 197/09/ARG/gas (comma 2.1) e 28 luglio 2010 114/2010/ARG/gas (commi 2.5 – 2.7, allegato B), là dove riferiscono che la Direzione Tariffe, con il supporto di un consulente esterno, aveva verificato «la qualità della documentazione contabile resa disponibile dalle imprese, la corrispondenza tra i dati riportati nei questionari tariffari e i dati riportati sulle fonti contabili obbligatorie e la corretta valorizzazione delle immobilizzazioni ai sensi delle disposizioni della RTDG», specificando altresì che «per i cespiti di proprietà di comuni o comunità montane sono [erano] state considerate come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore»;
- nella fattispecie, le fonti contabili prodotte dall’impresa sono state approvate dai Comuni, e quindi costituite, in anni successivi a quelli dell’ispezione, in particolare negli anni 2013-2015, con ciò dando prova del fatto che, al momento dell’acquisizione della dichiarazione della veridicità da parte dell’impresa, come al momento dell’ispezione, tali dichiarazioni di veridicità non risultavano supportate da alcuna fonte contabile obbligatoria valida;
- peraltro, come già accennato, la mera acquisizione di una dichiarazione di veridicità, che non sia riflesso di una fonte contabile obbligatoria da rendere disponibile in caso di ispezione da parte dell’Autorità, sia sulla base delle previsioni della RTDG 2009-2012 sia sulla base delle previsioni della RTDG, non può essere considerata idonea a supportare gli incrementi patrimoniali dichiarati dall’impresa ai fini tariffari; tali dichiarazioni, infatti, non risultano basate su alcuna norma attributiva di un potere di accertamento, né possono valere a sostituire un atto munito di obiettiva certezza (la fonte contabile obbligatoria) ma non ancora esistente;
- del resto, la conclusione opposta sostenuta dalla società (cioè quella di riconoscere effetti accertativi alle dichiarazioni o effetto retroattivo sanante all’adozione delle fonti contabili) equivarrebbe a dotare la medesima dichiarazione di efficacia assoluta, precludendo all’Autorità qualsivoglia tempestivo accertamento circa la veridicità e la correttezza dei dati dichiarati; ma non solo: la conclusione sostenuta dalla società avrebbe altresì la conseguenza di privare di efficacia e rendere vana la regolazione tariffaria là dove premia chi realizza una ordinata, trasparente e certa conservazione dei dati;
- a tale ultimo riguardo, occorre ricordare che i procedimenti di approvazione delle tariffe si basano, di norma, su dichiarazioni e dati forniti dall’impresa interessata, la quale è responsabile della loro

veridicità; peraltro, nello svolgimento delle sue funzioni di controllo, l'Autorità verifica successivamente l'effettiva corrispondenza tra i dati dichiarati in sede tariffaria e la realtà sottostante come risultante dalle fonti contabili obbligatorie; nel caso in cui sia riscontrata una difformità tra il contenuto delle fonti contabili obbligatorie e i dati dichiarati, l'Autorità interviene a rideterminare le tariffe e a sanzionare l'impresa che ha reso dichiarazioni non prive di riscontro;

- in tale contesto, qualora vi siano *assets* dell'ente locale, l'impresa è tenuta ad acquisire tutte le informazioni necessarie presso l'ente medesimo, senza che ciò, ovviamente, la metta al riparo da possibili verifiche, anche ispettive, che l'Autorità decida di condurre allo scopo di accertare la corrispondenza tra i dati dichiarati e le fonti contabili; qualora l'esito delle anzidette verifiche sia negativo, la dichiarazione di veridicità che l'ente rilascia all'impresa di distribuzione ha sì l'effetto di sollevare quest'ultima da eventuali responsabilità nei confronti dell'Autorità, ma non quello di impedire la rideterminazione delle tariffe;
- coerentemente con quanto sopra, non si può ritenere che l'adozione successiva di una fonte contabile obbligatoria da parte dell'ente locale abbia efficacia retroattiva tale da sanare *ex post* dichiarazioni di veridicità, le quali, considerate isolatamente, sono prive di oggettiva certezza; non sempre risulta che i valori ivi contenuti coincidano esattamente con quelli originariamente riportati nelle schede tariffarie;
- infine, i decreti emessi dal MEF e relativi a investimenti e contributi per la realizzazione di impianti di proprietà comunale non sono considerabili *ex se* sufficienti né a comprovare il valore di tali impianti, né la certezza che tali valori siano stati capitalizzati, né, infine, l'esistenza degli impianti nell'anno *t-2* rispetto a quello di determinazione tariffaria poiché non rientrano tra le fonti contabili obbligatorie idonee a supportare gli incrementi patrimoniali ai fini tariffari e non possono neanche essere ascritti tra i documenti contabili che devono essere tenuti ai sensi di legge e che consentono comunque all'Autorità un accertamento immediato dei dati (si noti, per esempio, che di essi non c'è traccia nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui individua in via generale le fonti strumentali alla dimostrazione dei risultati della gestione degli enti locali); essi inoltre non rivestono efficacia di prova legale, a rilevanza diffusa, in ordine agli investimenti compiuti sugli impianti comunali e sul valore degli stessi, valendo esclusivamente nei limiti della legge su cui si fondano e nella misura definita dalla stessa legge, la quale persegue finalità mirate e circoscritte;
- in conseguenza di quanto sopra, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta della società di considerare i valori riportati nelle schede tariffarie per tutte le località come conformi ai requisiti *ex tunc*, risultanti i medesimi valori dalle dichiarazioni di veridicità dei Comuni, seppure alla data delle dichiarazioni

e dell'ispezione non vi fossero ancora fonti contabili, essendo comunque le stesse fonti approvate e prodotte successivamente all'ispezione;

- peraltro, fermo tutto quanto precede, occorre altresì tenere conto che dall'avvio della verifica ispettiva a oggi è trascorso un notevole periodo di tempo, in conseguenza dell'esigenza di renderne quanto più completa e certa possibile la relativa istruttoria, particolarmente ed eccezionalmente complessa atteso il numero considerevole di realtà comunali coinvolte nella verifica;
- i menzionati approfondimenti istruttori e i diversi scambi di comunicazioni tra l'Autorità e l'impresa hanno consentito di meglio chiarire i fatti e le peculiarità delle singole situazioni comunali interessate; parallelamente, la società si è impegnata, per tutto il periodo trascorso, a operare al fine di conseguire l'acquisizione delle fonti contabili obbligatorie da parte dei Comuni, sulla presunzione che le stesse potessero essere rinvenute;
- in conseguenza della durata degli approfondimenti istruttori gli importi relativi alle rettifiche dei riconoscimenti tariffari hanno raggiunto un livello significativo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle 95 località di cui alla Tabella 1, allegata al presente provvedimento, con riferimento alle quali sono state prodotte fonti contabili approvate nel 2013, prevedere la valorizzazione dei cespiti sulla base di determinazione d'ufficio per il periodo 2009-2013 e la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa a partire dall'anno tariffe 2014, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della RTDG;
- in relazione alle 18 località di cui alla Tabella 2, allegata al presente provvedimento, con riferimento alle quali sono state prodotte fonti contabili approvate nel 2015, prevedere la valorizzazione dei cespiti sulla base di determinazione d'ufficio per il periodo 2009-2015 e la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa a partire dall'anno tariffe 2016, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della RTDG;
- in relazione alle 11 località di cui alla Tabella 3, allegata al presente provvedimento, per le quali la documentazione non è idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali dichiarati ai fini tariffari, prevedere la determinazione d'ufficio del valore dei cespiti a partire dall'anno tariffe 2009 fino a che tali situazioni non vengano sanate;
- prevedere che la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa sia condizionata alla presentazione delle istanze di rettifica dei dati tariffari al fine di conciliare tali dati con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, entro un termine fissato dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, anche in deroga alle scadenze previste dal comma 4.1 della RTDG;
- riconoscere comunque all'impresa, in alternativa alla determinazione d'ufficio del valore dei cespiti, la facoltà di richiedere, con riferimento alle singole

località, il riconoscimento dei soli incrementi patrimoniali realizzati dal gestore di rete, per i quali risultino disponibili le relative fonti contabili obbligatorie, stralciando così gli incrementi patrimoniali realizzati dai Comuni per i periodi con riferimento ai quali i medesimi incrementi non siano supportati dalle fonti contabili obbligatorie; ciò in coerenza con la finalità della regolazione tariffaria di promuovere un'ordinata, trasparente e certa conservazione dei dati da parte delle imprese;

- al fine di consentire l'esercizio della predetta facoltà, rinviare a successivo provvedimento, da adottare entro il 30 aprile 2017, le rideterminazioni tariffarie di cui ai punti precedenti.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- a fronte del notevole periodo di tempo che il perfezionamento dell'istruttoria ha richiesto per via della sua eccezionale complessità e dell'impatto delle rettifiche nei riconoscimenti tariffari, anche alla luce della condotta collaborativa della società sopra richiamata, sia opportuno riconoscere a quest'ultima la facoltà di presentare un piano di rateizzazione con tempistiche coerenti con la durata dell'istruttoria, senza che siano inoltre applicati interessi

DELIBERA

1. di prevedere che con successivo provvedimento, da adottarsi entro il 30 aprile 2017, vengano rideterminate le tariffe di riferimento per i servizi distribuzione e misura del gas sulla base dei criteri di seguito riportati, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3:
 - per le località riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, con riferimento alle quali è stata prodotta fonte contabile obbligatoria approvata nell'anno 2013, si considera la valorizzazione dei cespiti sulla base di determinazione d'ufficio per il periodo 2009 - 2013 e la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa a partire dall'anno tariffe 2014;
 - per le località riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, con riferimento alle quali è stata prodotta fonte contabile obbligatoria approvata nell'anno 2015, si considera la valorizzazione dei cespiti sulla base di determinazione d'ufficio per il periodo 2009-2015 e la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa a partire dall'anno tariffe 2016;
 - per le località riportate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, con riferimento alle quali non è stata ad oggi prodotta fonte contabile obbligatoria, si considera la determinazione d'ufficio del valore dei cespiti a partire dall'anno tariffe 2009;

2. di prevedere che la valorizzazione sulla base dei dati puntuali comunicati dall'impresa sia condizionata alla presentazione delle istanze di rettifica dei dati tariffari al fine di conciliare tali dati con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, entro un termine fissato dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, anche in deroga alle scadenze previste dal comma 4.1 della RTDG;
3. di riconoscere all'impresa, in alternativa alla determinazione d'ufficio del valore dei cespiti, la facoltà di richiedere, con riferimento alle singole località, il riconoscimento dei soli incrementi patrimoniali realizzati dal gestore di rete, per i quali risultino disponibili le relative fonti contabili obbligatorie, stralciando gli incrementi patrimoniali realizzati dai Comuni per i periodi con riferimento ai quali i medesimi incrementi non siano supportati dalle fonti contabili obbligatorie;
4. di riconoscere all'impresa la facoltà di presentare un piano di restituzione degli importi oggetto di rettifica, escludendo peraltro l'applicazione degli interessi sulle rettifiche dei riconoscimenti tariffari;
5. dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione per i seguiti di competenza;
6. di comunicare il presente provvedimento all'impresa 2i Rete Gas S.p.a.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni